



Città di Seregno

GIUNTA COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
26-07-2019	95

oggetto: ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO INPS DI MATERNITA' E PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI A CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO ANCHE NON DI LUNGO PERIODO - ADEGUAMENTO NORMATIVA COMUNITARIA

L'anno Duemiladiciannove addì Ventisei del mese di Luglio alle ore 17:00, in Seregno e nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **MARIO SPOTO**.

Presiede **ROSSI ALBERTO** nella qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipano al presente provvedimento:

presenti	assenti
ROSSI ALBERTO BORGONOVO GIUSEPPE CAPELLI LAURA VIGANO' WILLIAM PERELLI FEDERICA VERGANI CLAUDIO MARIANI IVANA	PELLETTI LUIGI
Totale: 7	Totale: 1

Oggetto: ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO INPS DI MATERNITA' E PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI A CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO ANCHE NON DI LUNGO PERIODO - ADEGUAMENTO NORMATIVA COMUNITARIA

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- l'assegno di maternità (art. 74 del D. Lgs. 151/2001) e l'assegno per nuclei familiari numerosi (art. 65 della legge 448/1998), contributi economici erogati dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS a seguito di istanza dei cittadini presentata ai Comuni di residenza cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari, rientrano tra i benefici dell'ambito della sicurezza sociale;
- l'esame della normativa ha consentito di verificare che atti emanati dalla Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art. 4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98/UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente nell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornanti di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE);

DATO ATTO CHE:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito che il principio del primato del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.) che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato ed il diritto da esso prodotto, ossia la giurisprudenza, deve pertanto rispettare il diritto comunitario;
- il citato principio è stato riconosciuto anche da diverse sentenze di Tribunali Ordinari (Tribunale di Firenze n. 2040 del 9 agosto 2011, Tribunale di Monza n. 1294 del 28 gennaio 2014, Tribunale di Verona del 13 maggio 2014, Corte di Appello di Trento del 13 maggio 2014, Tribunale di Alessandria del 17 giugno 2015, Tribunale di Milano del 06 novembre 2015, ecc.);

VISTO inoltre il parere di ANCI Lombardia che in materia di prestazioni sociali riconosce la parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni nei confronti delle persone straniere soggiornanti;

RICHIAMATE nello specifico:

- la Circolare n. 19/15 di ANCI Lombardia, nella quale si individuano le categorie di migranti che possono accedere alle prestazioni sociali, con particolare riferimento al diritto di accesso all'assegno per nuclei familiari numerosi, previsto dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
 - cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
 - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
 - cittadino titolare della protezione sussidiaria;
 - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;

- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 - cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
 - cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- la risposta di ANCI Lombardia del 21 luglio 2015 ad un quesito del Comune di Brescia, in cui si definisce la tipologia di cittadine che possono accedere all'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001;
 - le precisazioni di I.N.P.S. per cui essendo le prestazioni in oggetto concesse dai Comuni, l'accertamento del diritto soggettivo è in capo al Comune che ha ricevuto la domanda, avendo solo l' I.N.P.S. funzioni di cassa (c.d. Ufficio erogatore) e la Direzione Centrale Ammortizzatori sociali dell'Inps tramite la Direzione Regionale Lombardia specifica: "nessuna indicazione può essere fornita da questo Ente considerata la piena e totale autonomia decisionale del Comune in materia. L'Inps, infatti, è per legge mero ente erogatore della prestazione di cui trattasi..." e ancora "l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità alle norme del diritto dell'Unione europea ovvero, in caso di incompatibilità, di disapplicare le norme interne a favore del diritto dell'Unione, grava nel caso specifico sui Comuni e non sull'Istituto" in risposta al quesito posto dal Comune di Pozzonovo (prov. PD);
 - la nota del 09.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dove si legge "... I Comuni godono in ogni caso di autonoma potestà concessiva in ordine ai benefici in esame. Di conseguenza la concessione o meno dei benefici medesimi ai richiedenti sprovvisti di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può che essere rimesso all'autonomia decisionale dei singoli Enti Locali";

CONSIDERATO che l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (assegno maternità) e del comma 2 dell'art. 65 della legge 448/1998 (assegno nuclei familiari numerosi) e che tale condizione espone di fatto gli Enti Locali a contenziosi giudiziari conclusi finora sfavorevolmente per i Comuni che hanno escluso dal beneficio cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, determinando per gli stessi anche l'accollo delle conseguenti spese legali;

RITENUTO pertanto, vista tutta la normativa e giurisprudenza consolidata sopra richiamate, che le motivazioni addotte abbiano valore assoluto e che quindi debbano essere estese in generale anche a tutti i cittadini extracomunitari con regolare titolo di soggiorno anche non di lungo periodo e che con tale decisione, in linea con tanti Comuni italiani tra cui quelli del nostro Ambito territoriale come Giussano, Meda, Barlassina, si intende non solo assicurare le prestazioni sociali primarie, ma anche tutelare il Comune da azioni giudiziarie e dai costi conseguenti e dalle ricadute sulla coesione sociale e sull'autorevolezza delle istituzioni;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza consolidata, richiamate in premessa, l'indirizzo sopra descritto volto ad estendere il riconoscimento dell'assegno

di maternità (di cui all'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e dell'assegno ai nuclei familiari numerosi (di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), benefici economici erogati da INPS di cui il Comune detiene la responsabilità di istruttoria per l'individuazione dei beneficiari, a favore delle categorie di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno anche di non lungo periodo secondo le indicazioni della Circolare n. 19/15 di ANCI Lombardia:

- a) cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- b) cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- c) cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- d) cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- e) cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- f) cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- g) cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
- h) cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;

2. di comunicare la presente alla sede I.N.P.S. di competenza;
3. di dare mandato, secondo le indicazioni della Circolare n. 19/15 di ANCI Lombardia, in materia di assegno di maternità ex art. 74 del D. Lgs. 151/2001 e di assegno per nuclei familiari numerosi ex art. 65 della legge 448/1998, ai Servizi Sociali comunali di:
 - adottare, previa verifica di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, un provvedimento di concessione relativo alle istanze fino ad ora presentate da cittadini stranieri non "soggiornanti di lungo periodo", già formalizzate, ma non ancora istruite, e di trasmettere alla competente sede INPS i dati occorrenti per la liquidazione dei relativi benefici concessi;
 - accogliere, con decorrenza immediata, tutte le domande che verranno presentate da cittadini extracomunitari non titolari di permesso di soggiorno "per soggiornanti di lungo periodo";
4. di precisare che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS;
5. di dichiarare, con voti, unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di attivare celermente quanto sopra.-

PARERI E ATTESTAZIONE

Area: SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio: PROGETTAZIONE SOCIO - ASSISTENZIALE

Responsabile del procedimento: SCIOTTI ANTONIA

Oggetto: ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO INPS DI MATERNITA' E PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI A CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO ANCHE NON DI LUNGO PERIODO - ADEGUAMENTO NORMATIVA COMUNITARIA

- 1.** In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 15-07-2019

IL DIRIGENTE
PACCHETTI LUIGI STEFANO

- 2.** In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)

Parere: FAVOREVOLE

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
----------	---------	---------

Lì, 15-07-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA'
CORRADO VISCARDI

- 3.** In ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 17-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO SPOTO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROSSI ALBERTO

Il Segretario Generale
MARIO SPOTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 06-08-2019

Il Segretario Generale
MARIA LEUZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 26-07-2019

Il Segretario Generale
MARIO SPOTO

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

Il Segretario Generale
MARIO SPOTO